

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 00794/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 794 del 2022, proposto da

Porrazzo Davide, Minoiu Monica, Cattaldo Moira, Sbragion Sara, quali titolari delle omonime imprese individuali, e l'impresa individuale Santa Ilaria di Ayad Fawwaz Fawzy Alishaa, in persona del titolare Ayad Fawwaz Fawzy Alishaa, rappresentati e difesi dall'avvocato Maria Teresa Brocchetto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Cusano Milanino, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Iannaccone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Impresa individuale 4 Stelle di Bapari Riyadh, in persona del titolare, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia

- della determinazione del Responsabile del Settore pianificazione territoriale e qualità urbana – Servizio attività commerciali e produttive del Comune di Cusano Milanino n. 39 del 26 gennaio 2022, avente ad oggetto: “Approvazione graduatorie delle concessioni dei posteggi alimentari e non alimentari oggetto di spostamento nel nuovo assetto del mercato settimanale di Cusano Milanino”, e relativi allegati, affissa al n. 92 dell’Albo pretorio dal 27 gennaio 2022 al 12 febbraio 2022;
- della deliberazione del Consiglio comunale n. 90 del 23 dicembre 2021, avente ad oggetto “Approvazione nuovo assetto del mercato settimanale di Cusano Milanino e riduzione nel numero delle concessioni, cessate a seguito di revoca o rinuncia”, affissa al n. 46 dell’Albo pretorio dal 18 gennaio 2022 al 2 febbraio 2022;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cusano Milanino;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'articolo 49 del codice del processo amministrativo;

Visto l'articolo 55, comma 10, del codice del processo amministrativo;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2022 la dott.ssa Rosanna Perilli e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;

I ricorrenti hanno contestato l’interpretazione estensiva fornita dal Comune di Cusano Milanino, per cui le operazioni di riorganizzazione interna del mercato sarebbero assimilabili a quelle di spostamento parziale ed interesserebbero esclusivamente la riallocazione dei posteggi soppressi.

I ricorrenti hanno altresì contestato la priorità e la modalità di calcolo del criterio dell’anzianità sul posteggio, il cui termine iniziale è stato fissato nella data di

acquisto dello stesso, senza tenere conto del diritto di priorità acquisito nel caso di subingresso e reintestazione dell'autorizzazione.

Il ricorso introduttivo è stato notificato solamente ad un controinteressato, individuato nel titolare della concessione per il commercio su suolo pubblico del posteggio n. 81 del mercato settimanale del giovedì del Comune di Cusano Milanino.

Ai sensi dell'articolo 49 del codice del processo amministrativo, deve pertanto essere integrato il contraddittorio nei confronti degli altri controinteressati, individuati nei titolari delle concessioni per il commercio su suolo pubblico di tutti i posteggi presenti nel mercato settimanale del giovedì del Comune di Cusano Milanino, i quali, ove per effetto dell'accoglimento del ricorso la graduatoria impugnata dovesse essere riformulata, potrebbero subire una collocazione del posteggio deteriore rispetto a quella attuale.

Impregiudicata ogni questione di rito e di merito, il Collegio:

- a) ordina al Comune di Cusano Milanino di trasmettere alla parte ricorrente l'elenco di tutti i titolari delle concessioni dei posteggi per il commercio su suolo pubblico del mercato settimanale del giovedì entro sette (7) giorni dalla comunicazione della presente ordinanza;
- b) dispone che l'integrazione del contraddittorio dovrà essere effettuata, a cura della parte ricorrente ed a pena di improcedibilità del ricorso, mediante la notificazione del ricorso introduttivo, degli atti impugnati e della presente ordinanza a tutti i controinteressati risultanti dall'elenco trasmesso dal Comune, nel termine perentorio di quindici (15) giorni dalla comunicazione di detto elenco, e mediante il deposito telematico della prova dell'avvenuta notificazione entro il successivo termine perentorio di quindici (15) giorni dalla stessa;
- c) in considerazione della numerosità dei controinteressati, autorizza la notificazione per pubblici proclami del ricorso introduttivo, degli atti impugnati e della presente ordinanza mediante la pubblicazione degli stessi sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia nonché sul sito istituzionale del Comune di

Cusano Milanino, il quale dovrà procedere alla pubblicazione entro e non oltre cinque (5) giorni dalla ricezione della richiesta della parte ricorrente e non potrà rimuoverla sino alla pubblicazione della sentenza definitiva con la quale si concluderà il presente giudizio.

In considerazione del fatto che le operazioni di riqualificazione dell'area mercatale sono rivolte a migliorarne la sicurezza, la viabilità e l'accessibilità e che non è stato documentato che il temporaneo trasferimento dei posteggi assegnati ai ricorrenti sia in grado di incidere sulla sopravvivenza delle imprese di cui sono titolari, il Collegio ritiene che, ai sensi dell'articolo 55, comma 10, del codice del processo amministrativo, le esigenze di tutela degli stessi possano essere adeguatamente soddisfatte mediante la trattazione del merito del giudizio nella pubblica udienza indicata nel dispositivo.

La natura degli interessi coinvolti nella presente fattispecie giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite della fase cautelare.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (Sezione prima):

- ordina alla parte ricorrente di provvedere all'integrazione del contraddittorio nei modi e nei termini indicati nella motivazione;
- fissa per la trattazione di merito del ricorso la prima udienza pubblica del mese di gennaio 2023;
- compensa tra le parti le spese di lite della fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare

i ricorrenti ed i controinteressati.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Fabrizio Fornataro, Presidente FF

Valentina Santina Mameli, Consigliere

Rosanna Perilli, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Rosanna Perilli

IL PRESIDENTE

Fabrizio Fornataro

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.